



SENTENZA

N. 35/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Giuseppe di Pietro Presidente f.f.

Claudio Guerrini Consigliere

Khelena Nikifarava Primo Referendario (*relatore*)

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **62377** del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di **Donato RITA**, nato a Ruvo del Monte (PZ) in data 16 gennaio 1954, residente in Pieve Santo Stefano (AR) - località Madonnuccia, alla via Cartiera, 14/a, rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana Citerinesi (avvtizianaciterinesi@cnfpec.it) e Alessandro Formica (alessandro.formica@avvocatiperugiapec.it), ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, sito in Sansepolcro (AR), alla via dei Lorena, 27.

ESAMINATI gli atti ed i documenti tutti del giudizio;

UDITI nella pubblica udienza del 7 febbraio 2024, con l'assistenza del Segretario dott. Giacomo Vannacci, il relatore primo referendario Khelena Nikifarava, il sostituto procuratore generale Fabio Alpini e l'avv. Andrea Gaggiotti, per delega

dell'avv. Alessandro Formica, per il convenuto.

Ritenuto in

FATTO

I. Con atto di citazione regolarmente depositato e notificato la Procura regionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio il Sig. Donato Rita al fine di sentirlo condannare al risarcimento per euro 35.256,00 in favore della ANAS società per azioni (di seguito anche: ANAS).

Il danno erariale ipotizzato discende dalla condotta criminosa ascritta all'interessato nella sua qualità di dipendente della stessa ANAS.

In punto di fatto, la Procura erariale ha, in particolare, esposto che:

- con sentenza del 27 settembre 2016, n. 243, la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana aveva condannato il convenuto al risarcimento del danno, in favore dello stesso ANAS, per euro 19.785,49;

- a seguito di indagini, era emerso che il medesimo aveva ripetutamente utilizzato veicoli di proprietà pubblica, cui aveva la disponibilità per ragioni di servizio, per finalità personali, nel periodo dal 2005 al 2012;

- il risarcimento erogato era comprensivo delle poste di euro 1.557,49 (in relazione all'illecito utilizzo di carburante); euro 600,00 (in ragione delle spese di manutenzione dei mezzi); euro 17.628,00 (a titolo di retribuzioni indebitamente percepite);

- parallelamente, era stato instaurato un procedimento penale, relativo all'imputazione per il reato di cui all'articolo 310, comma 2, del codice penale (peculato d'uso);

- tale vicenda processuale, originariamente definita con la sentenza in data 18 maggio 2016, n. 61, emessa dal giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale penale di Arezzo, a seguito di richiesta di giudizio abbreviato da parte dell'imputato;

- in seguito al ricorso in appello, la Corte di appello di Firenze II sezione penale, con sentenza in data 9 settembre 2019, n. 4582, aveva dichiarato di *"non doversi procedere per i reati ascritti perché estinti per intervenuta prescrizione"*, essendo maturati nel frattempo i relativi termini di prescrizione.

La Procura erariale, in base all'accertamento della responsabilità contenuto nella sentenza di primo grado, ha azionato il risarcimento del danno all'immagine, quantificando il relativo pregiudizio in capo all'ente di appartenenza (in base al disposto dell'articolo 1, comma 1-sexies, della legge 14 gennaio 1994, n. 20), al doppio dell'utilità patrimoniale percepita dal convenuto a titolo di retribuzioni indebitamente erogate, già oggetto del precedente risarcimento.

In punto di diritto, la Procura erariale ha argomentato che non è formalmente agli atti una sentenza irrevocabile di condanna, come previsto dall'articolo 17, comma 30-ter, secondo periodo, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come poi modificato dall'articolo 1, comma

1, lettera c), n. 1), del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141.

Tuttavia, sotto il versante sostanziale la sentenza dichiarativa della prescrizione implicherebbe, comunque, l'avvenuta verifica dell'assenza di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 del codice di procedura penale.

Pertanto, sarebbe comunque presente un provvedimento giurisdizionale irrevocabile contenente una statuizione sulla sussistenza del reato e sulla responsabilità dell'imputato, come richiesto dalla norma citata.

II. Il convenuto, dopo avere svolto attività pre-processuale, si è costituito con note di memoria in data 17 febbraio 2022, formulando le seguenti eccezioni e difese:

i. Nullità dell'atto di citazione: ai sensi dell'articolo 51, comma 6, del codice di giustizia contabile, l'*edictio actionis* sarebbe invalida per il difetto dei presupposti indefettibili di proponibilità dell'azione per danno all'immagine. Infatti, come già accennato, mancherebbe una sentenza di condanna del convenuto passata in giudicato;

ii. Eccezione di illegittimità costituzionale dell'articolo 51, comma 7, del codice di giustizia contabile, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Tale difesa è spiegata, in via subordinata, laddove il collegio ritenesse che il riferimento ivi contenuto alla "sentenza definitiva di condanna" possa essere esteso anche alle sentenze

dichiarative dell'estinzione del reato per prescrizione;

iii. Nullità dell'atto di citazione o, comunque, infondatezza nel merito della domanda. Infatti, anche a voler considerare il danno all'immagine in astratto risarcibile, mancherebbe anche l'ulteriore presupposto del *clamor fori* ai fini della sua configurabilità concreta. I fatti addebitati, infatti, sarebbero di epoca ormai risalente e, per di più, privi di particolare risonanza mediatica;

iv. Erronea quantificazione del danno. In ulteriore subordine, è stato richiesto di rettificare l'importo del risarcimento, richiesto dalla Procura erariale nella misura sopra descritta.

In ogni caso, l'articolo 1, comma 1-*sexies*, l. n. 20/1994 (siccome introdotto dall'articolo 1, comma 62, della legge 9 novembre 2012, n. 190), sarebbe inapplicabile al caso di specie. L'ammontare del risarcimento dovrebbe essere quindi ridotto anche in considerazione della scarsa gravità del fatto e delle modeste condizioni reddituali del convenuto.

v. Esercizio del potere riduttivo. In ulteriore subordine, è stato richiesto di pervenire a una mitigazione del danno tramite l'esercizio del potere riduttivo previsto dall'articolo 833, comma 1, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, e dall'articolo 52 del regio decreto 12 luglio 1924, n. 1214.

III. All'udienza da remoto in data 10 marzo 2022 le parti insistevano nelle rispettive richieste e argomentazioni, concludendo per l'accoglimento delle richieste formulate.

IV. Con ordinanza n. 45 del 27 maggio 2022 la Sezione sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, nella parte in cui dispone, anche nell'ipotesi di estinzione del reato, che il procuratore regionale della Corte dei conti possa promuovere entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale solo *“nei confronti del condannato”* e, consequenzialmente, nella parte in cui non prevede che il procuratore regionale della Corte dei conti *“promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale”* anche nel caso di *“sentenza di estinzione del reato”*, oltre che nel caso di *“sentenza irrevocabile di condanna”*; sollevava altresì, sempre in via consequenziale, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 51, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 , nella parte in cui non prevede che *“la sentenza di estinzione del reato”*, oltre alla *“sentenza irrevocabile di condanna, pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli organismi e degli enti da esse controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse”* sia *“comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato”*; con la conseguente sospensione del giudizio.

V. Con sentenza n. 123 del 16 giugno 2023, la Corte costituzionale dichiarava non fondate entrambe le questioni sollevate dalla Sezione con l'ordinanza n. 45/2022.

VI. In data 3 agosto 2023 la Procura regionale riassumeva il giudizio davanti a questa Sezione giurisdizionale.

VII. Con memoria del 17 gennaio 2024 il convenuto richiamava la motivazione della sentenza n. 123/2023 della Corte costituzionale per cui *“La pronuncia di estinzione del reato presuppone, invece, soltanto la mancanza di cause evidenti per pronunciare la formula di merito, ma risulta del tutto priva di un accertamento della effettiva colpevolezza dell'imputato. La pronuncia di estinzione non risulta, dunque, idonea a superare la presunzione di innocenza dalla quale quegli è assistito”*, insistendo pertanto per la fondatezza dell'eccezione di *“Nullità della citazione ex art. 51, comma 6, del D.Lgs. n. 174/2016, per carenza dei presupposti di proponibilità dell'azione per danno all'immagine”*, già spiegata in sede di costituzione in giudizio. *“In via subordinata, qualora il Collegio dovesse ritenere non integrata l'ipotesi di nullità della citazione, si chiede in ogni caso l'assoluzione del convenuto per infondatezza nel merito dell'azione, derivante dalla rilevata carenza dei presupposti per la punibilità della condotta contestata”*. Infine, *“per mero spirito tuzioristico”*, il convenuto riproponeva *“l'eccezione di nullità della citazione e/o infondatezza nel merito per difetto del presupposto del clamor fori”*. In via ulteriormente subordinata, il convenuto

riproponeva *“la richiesta di rideterminazione del quantum della pretesa risarcitoria per difetto di proporzionalità”*.

VIII. All’odierna udienza il PM si rimetteva alle decisioni del Collegio, chiedendo, in ipotesi di rigetto della domanda proposta, la compensazione delle spese, in relazione alla questione di legittimità costituzionale sollevata nel corso del giudizio.

L’avv. Gaggiotti per il convenuto si riportava alle conclusioni in atti, evidenziando che la decisione della Corte costituzionale escludeva la possibilità di equiparare una sentenza di estinzione di reato per prescrizione ad una sentenza di condanna, con la conseguente mancanza del presupposto indefettibile per l’esercizio dell’azione per danno all’immagine.

La causa è, quindi, stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via preliminare, deve essere affermata la sussistenza della giurisdizione contabile in relazione al giudizio in epigrafe.

Al riguardo, il Collegio ritiene che il soggetto danneggiato (l’ANAS), pur presentando le caratteristiche formali di società per azioni, sia in realtà un ente pubblico e che, pertanto, in relazione ai danni cagionati al patrimonio dello stesso siano *in toto* applicabili le norme che disciplinano il risarcimento del danno all’immagine alla pubblica amministrazione e comunque, più in generale, risulti radicata la giurisdizione contabile.

Tali considerazioni risultano pienamente conformi alla

giurisprudenza espressa, tra l'altro, della Corte di cassazione a sezioni unite, proprio in punto di decisione sul riparto della giurisdizione.

Secondo tale orientamento, pressoché univoco, infatti, la natura giuridica dell'ANAS (quella, cioè, di ente pubblico) risulterebbe non modificata pur a seguito dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 138, che lo ha configurato come società per azioni.

Infatti, detta privatizzazione presenterebbe carattere solo formale, mentre sotto il versante sostanziale non avrebbe alterato i caratteri pubblicistici dell'ente.

In particolare, tale affermazione è argomentata appunto in modo perentorio con riguardo al periodo in cui si collocano i fatti oggetto di contestazione.

Infatti, sul tema, la Corte di cassazione a sezioni unite, con ordinanza 9 luglio 2014, n. 15594, nell'aderire all'orientamento illustrato, ha riferito che *“Depone in questo senso, anzitutto, la genesi stessa dell'Anas s.p.a., direttamente derivante da un atto normativo e non, come è naturale in società di diritto privato, da un atto negoziale, ancorché posto in essere dalla pubblica amministrazione in forza della capacità di agire iure privatorum che ad essa compete. Sotto questo profilo appare quindi lecito adoperare, a tal proposito, la definizione di "società legale": società che, perciò stesso, si pone su un piano diverso dal fenomeno*

negoziale previsto e disciplinato dal codice civile, ancorché possa mutuarne, per espressa previsione di legge, una o più caratteristiche.

Non meno indicativa - ed evidentemente correlata al suaccennato carattere legale della società - è la circostanza che il suo statuto e le eventuali successive modificazioni di esso debbano essere approvati con decreto ministeriale, e che sempre con decreto ministeriale sia determinato il capitale sociale, al quale i residui passivi spettanti all'Anas sono conferiti mediante un atto amministrativo del competente ministero (art. 7, cit., commi 4 e 5). Ma il permanere dei connotati pubblicistici dell'Anas è testimoniato anche da ulteriori significative disposizioni.

Viene qui in evidenza il comma 6 dell'articolo citato, che espressamente attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze le azioni sociali e stabilisce che i relativi diritti debbano essere esercitati di concerto col Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per ciò stesso non solo escludendo radicalmente ex lege la possibilità della coesistenza di un azionariato privato, ma improntando l'esercizio dei diritti sociali ad un paradigma - quello del concerto interministeriale - palesemente ispirato al modello dell'agire amministrativo, ben più che negoziale. E viene in evidenza altresì la disposizione (art. cit., comma 1-quinquies) che attribuisce all'Anas medesima le entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali, relativamente ai quali essa esercita i diritti ed i poteri dell'ente proprietario in virtù della

concessione attribuitale dalla legge; quella che le conferisce una serie di funzioni di natura pubblica inerenti alle strade statali (i compiti di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143, art. 2, comma 1, lett. da a) a g), nonché l), alle quali è connesso anche l'esercizio di potestà autoritativa (ivi compreso l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale ed il potere di approvare i progetti dei lavori di costruzione e di emanare gli atti dei procedimenti espropriativi); quella che espressamente sottopone l'Anas s.p.a. al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dalla L. 21 marzo 1958, n. 259, art. 12 e l'autorizza ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (art. 7, cit, comma 11); e quella per cui il rapporto di lavoro del personale dipendente in essere al momento della trasformazione resta disciplinato dalle disposizioni proprie dei rapporti di lavoro instaurati con enti pubblici economici (art. cit., comma 9)."

Pertanto, la giurisdizione contabile sui danni a tale ente non sarebbe fondata sull'articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, relativo alle società a partecipazione pubblica.

Essa, piuttosto, poggerrebbe sul complesso delle norme attributive della giurisdizione sul danno erariale (articolo 52 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e attualmente articolo 1 del codice di giustizia contabile).

La sostanziale assimilazione dell'ANAS ad un ente pubblico, fondato sulla propria ontologica essenza, rende applicabili ai dipendenti di tale ente pubblico in forma societaria le

disposizioni relative ai reati contro la pubblica amministrazione, ivi comprese quelle che consentono, in tali fattispecie, il risarcimento del danno all'immagine.

2. Sempre in via preliminare, sul tema della proponibilità della domanda, il Collegio, preso atto dell'esegesi normativa svolta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 123 del 16 giugno 2023 (emessa all'esito dell'ordinanza n. 45 del 27 maggio 2022 di questa Sezione), riscontra la mancanza della condizione di procedibilità dell'azione per danno all'immagine.

Come noto, il risarcimento del danno all'immagine della pubblica amministrazione ha origine pretoria, essendo stata tale lesione inizialmente riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte dei conti, che ha ritenuto proponibile la relativa domanda risarcitoria da parte del pubblico ministero senza alcun limite, né in ordine al fatto generatore di responsabilità, né, tantomeno, con riguardo alla necessità che tale fatto venisse preventivamente accertato in sede penale.

In siffatto contesto è intervenuto il legislatore, con l'art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato, in pari data, dall'art. 1, comma 1, lettera c), numero 1), del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009), convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 2009, n. 141

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009), che ha stabilito quanto segue:

«Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge.

Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97».

Il legislatore ha individuato, quindi, i presupposti per l'esercizio dell'azione mediante un espresso rinvio all'art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche) il quale prevedeva che la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei pubblici dipendenti per i delitti contro la pubblica amministrazione (previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale) venisse comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti per il successivo avvio, entro trenta giorni, dell'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato, con ciò limitando l'azione erariale per danno all'immagine per i soli delitti commessi dai pubblici ufficiali contro la PA.

L'entrata in vigore del decreto legislativo n. 174/2016 ha portato

alcuni interpreti a sostenere l'intervenuta modifica di tale disciplina.

In particolare, il codice, pur abrogando il primo periodo del primo comma dell'art. 17, comma 30-ter, del decreto legge n. 78 del 2009, ha lasciato invariato il secondo periodo, contenente la limitazione dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine; tuttavia, con l'art. 4, comma 1, lettera g), dell'Allegato 3 (Norme transitorie e abrogazioni), ha abrogato l'art. 7 della legge n. 97 del 2001, cui tale previsione faceva rinvio nel delimitare i casi nei quali il pubblico ministero contabile poteva promuovere l'azione risarcitoria.

L'avvento del nuovo codice ha indotto molti operatori del diritto a ritenere che i confini dell'azione erariale per danno all'immagine fossero nuovamente cambiati, con ciò, ad esempio, aprendo la strada a decisioni, all'interno di questa stessa Corte, volte ad estendere i confini della punibilità per danno all'immagine anche oltre le ipotesi di reati contro la pubblica amministrazione.

Un'ulteriore apertura è stata tentata con riferimento alle ipotesi di reati contro la pubblica amministrazione, la cui sussistenza fosse contestata e non punita, in sede penale, per intervenuta prescrizione del reato. Della questione è stata investita quasi subito anche la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 191/2019, ha dichiarato inammissibile la questione sollevata dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Liguria, pur

offrendo, implicitamente, spunti ed indicazioni utili ad interpretare la normativa di che trattasi. In particolare, la Corte Costituzionale ha ritenuto la questione non scrutinabile per il fatto che il giudice remittente non avesse sufficientemente vagliato tutte le possibili soluzioni interpretative, prima di adire la Corte medesima.

In tale contesto di perdurante incertezza interpretativa, questa Sezione, con ordinanza n. 45 del 27 maggio 2022, ha sollevato nuovamente la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, nella parte in cui dispone, anche nell'ipotesi di estinzione del reato, che il procuratore regionale della Corte dei conti possa promuovere entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale solo *“nei confronti del condannato”* e, consequenzialmente, nella parte in cui non prevede che il procuratore regionale della Corte dei conti *“promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale”* anche nel caso di *“sentenza di estinzione del reato”*, oltre che nel caso di *“sentenza irrevocabile di condanna”*.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 123 del 16 giugno 2023, stavolta ha ritenuto ammissibile la questione sollevata nell'ambito del presente giudizio, pronunciandosi, tuttavia, per l'infondatezza della stessa, avendo escluso la possibilità dell'assimilazione tra la sentenza di condanna ai sensi dell'art. 533 c.p.p. e quella con cui il giudice penale si trovi a dichiarare

l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 129 c.p.p.:

“Il giudizio proprio del proscioglimento adottato ex art. 129, 2 comma, cod. proc. pen. – il quale prevede che, quando ricorra una causa di estinzione del reato, ma dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta – presuppone, come emerge dal tenore testuale della norma codicistica appena riportata, l'evidenza della prova della non colpevolezza dell'imputato, che deve emergere dagli atti, in modo a tal punto incontestabile che la valutazione del giudice finisca per appartenere più al concetto di “constatazione”, ossia della percezione ictu oculi, che a quello dell’“apprezzamento”, nella incompatibilità con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 28 maggio-15 settembre 2009, n. 35490).

La pronuncia di estinzione del reato presuppone, invece, soltanto la mancanza di cause evidenti per pronunciare la formula di merito, ma risulta del tutto priva di un accertamento della effettiva colpevolezza dell'imputato. La pronuncia di estinzione non risulta, dunque, idonea a superare la presunzione di innocenza dalla quale quegli è assistito”.

Deve, così, ribadirsi la necessità – ai fini della proponibilità dell'azione di risarcimento del danno all'immagine – di una

precedente e pregiudiziale sentenza irrevocabile di condanna per un reato previsto dal capo I, titolo II, libro II del codice penale, così come implicitamente stabilito anche dal legislatore delegato all'art. 51, comma 7, del decreto legislativo 174/2016.

In particolare, deve ritenersi pienamente confermata la volontà del legislatore di consentire alle Procure contabili di sanzionare le ipotesi di danno all'immagine unicamente nei casi di sentenze irrevocabili di condanna per un delitto contro la pubblica amministrazione previsto nel capo I, titolo II, libro II del codice penale.

L'art. 51 comma 7, del d.lgs. n. 174/2016 impone, infatti, di comunicare al Procuratore regionale competente unicamente le sentenze penali irrevocabili di condanna pronunciate nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché degli organismi e degli enti da essi controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse.

Tale disciplina è stata ritenuta conforme ai principi affermati dagli artt. 3, 24, 54, 97, 103, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione (Corte costituzionale, sent. n. 123/2023).

Alla luce di quanto sin qui affermato, il Collegio ritiene di dover dichiarare improcedibile la domanda formulata dalla Procura per il risarcimento dei danni causati all'immagine dell'ANAS, per l'assenza del requisito del giudicato penale di condanna per uno dei delitti previsti e puniti dal capo I, titolo II, libro II del codice

penale.

3. Restano assorbite tutte le ulteriori eccezioni sollevate dalla difesa del convenuto.

4. Le pregresse incertezze negli orientamenti giurisprudenziali sul tema specifico, definitivamente risolte solo all'esito dell'intervento della Corte costituzionale con sentenza n. 123/2023, giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, dichiara l'improcedibilità dell'azione nei confronti del convenuto Donato RITA.

Spese compensate.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2024.

L'Estensore

Il Presidente f.f.

Khelena Nikifarava

Giuseppe di Pietro

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 17/04/2024

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

F.to digitalmente